

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Classificazione dei redditi - Proventi da reato 03

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Esclusioni

04

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

AGEVOLAZIONI

06

AGEVOLAZIONI FISCALI

07

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo

08

AGEVOLAZIONI FISCALI - Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas

LAVORO

10

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

11

Leggi In evidenza

12

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Classificazione dei redditi - Proventi da reato - Professione di odontoiatra - Esercizio abusivo - Qualificazione reddituale (Cass. 12.7.2022 n. 21960)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 12.7.2022 n. [21960](#), ha affermato che i proventi derivanti dall'esercizio abusivo della professione di odontoiatra costituiscono proventi illeciti e, pertanto, devono essere dichiarati e tassati.

Non si tratterebbe di un reddito di lavoro autonomo e, conseguentemente, sarebbe possibile applicare ai fini della determinazione della base imponibile la presunzione di cui all'[art. 32](#) co. 1 n. 2) del DPR 600/73 in relazione sia ai versamenti, sia ai prelievi ingiustificati.

Individuazione della categoria reddituale

Nel caso di specie, un soggetto aveva esercitato la professione di odontoiatra senza averne titolo. Secondo la parte privata, non è configurabile un reddito di impresa, bensì di lavoro autonomo. Per tale ragione, era considerata applicabile la sentenza della Corte Costituzionale n. [228/2014](#) e, in sostanza, il successivo DL [193/2016](#), che, modificando l'[art. 32](#) del DPR 600/73, aveva sancito l'irrelevanza reddituale dei prelevamenti non giustificati per i possessori di tale tipologia di reddito.

Tuttavia i giudici di legittimità ritengono che non sia configurabile un reddito da libero professionista in assenza di titolo abilitativo all'esercizio della professione regolamentata. L'esercizio di tale professione è regolato dalla legislazione nazionale e la legge individua quale condizione per il suo esercizio nell'interesse dell'utenza sia il titolo di studio indispensabile, sia i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione.

La L. 409/85 ha istituito la professione sanitaria di odontoiatria e fissato disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri UE. L'[art. 1](#) della richiamata disposizione prevede che tale professione regolamentata venga esercitata *“da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, nonché, dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico”*.

Tassazione dei proventi illeciti

In base a quanto stabilito dall'[art. 14](#) co. 4 della L. 537/93, i proventi che derivano da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, devono intendersi ricompresi nelle categorie di reddito di cui all'[art. 6](#) co. 1 del TUIR (se in esse classificabili) e sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria reddituale.

Il reddito prodotto in assenza dei requisiti di cui all'[art. 1](#) della L. 409/85 non può essere considerato maturato nell'esercizio “di fatto” della professione regolamentata di odontoiatra, perché questa è specialmente disciplinata dal legislatore e il rispetto della disciplina normativa connota e informa la professione stessa a garanzia della prestazione medico sanitaria nei confronti del cittadino e dell'[art. 32](#) Cost.

Piuttosto, l'attività abusivamente svolta, così come configurata nel caso di specie, ricade nella categoria generale e nella residuale nozione di *“illecito civile, penale o amministrativo”* di cui all'[art. 14](#) della L. 537/93.

Onere della prova

Alla luce di tale qualificazione, operano i seguenti principi di diritto:

- con riferimento alle imposte dirette, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'[art. 32](#) del DPR 600/73, in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività (Cass. 11.3.2015 n.

[4829](#));

- con riferimento all'imposizione indiretta, occorre ricordare che tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accreditati che addebitati, si presumono (ex [artt. 32](#) co. 1 n. 2 del DPR 600/73 e 51 co. 2 n. 2 del DPR [633/72](#)) riferiti all'attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass. 30.12.2015 n. [26111](#)).

art. 32 co. 1 DPR 29.9.1973 n. 600

art. 51 DPR 26.10.1972 n. 633

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 - "Il dentista abusivo deve tassare i proventi illeciti" - Boano

Il Sole - 24 Ore del 13.7.2022, p. 26 - "Con l'esercizio abusivo della professione pesano i prelevamenti bancari" - Deotto - Lovecchio

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Proventi illeciti" - Cissello A.

Cass. 12.7.2022 n. 21960

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Esclusioni - Buoni benzina - Non imponibilità fino a 200,00 euro per il 2022 - Novità del DL 21/2022 (c.d. DL "Ucraina") - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. 27)

Con la circ. Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. [27](#) sono state fornite indicazioni in merito al c.d. "bonus carburante ai dipendenti".

Norma di riferimento

L'[art. 2](#) del DL 21/2022 convertito ha previsto, soltanto per il periodo d'imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell'[art. 51](#) co. 3 del TUIR per un ammontare massimo di 200,00 euro per lavoratore.

Ambito soggettivo

In merito alla locuzione "datori di lavoro privati", l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la disposizione si riferisce ai datori di lavoro che operano nel "settore privato", così come individuato, per esclusione, nella circ. Agenzia delle Entrate [28/2016](#).

Rientrano quindi nell'ambito applicativo della norma, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un'attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.

Buoni benzina

I buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano).

Secondo l'Agenzia delle Entrate rientra nel beneficio anche l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.

Periodo di riferimento

L'Agenzia precisa altresì che l'esenzione in esame si applica ai buoni o ai titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell'anno 2022 e nei primi 12 giorni dell'anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

Individuazione dei dipendenti destinatari dei buoni benzina

La disposizione agevolativa non effettua espressamente distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l'ammissione al beneficio.

Inoltre, considerato il generico riferimento della norma ai "lavoratori dipendenti", secondo l'Agenzia delle Entrate rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Al riguardo, posto che l'[art. 2](#) del DL 21/2022 fa riferimento al solo co. 3 dell'[art. 51](#) del TUIR e non all'intero articolo 51, viene affermato che i buoni in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche *ad personam* e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.

Qualora tali buoni siano erogati in sostituzione dei premi di risultato (possibilità ammessa per effetto dell'eliminazione della locuzione "a titolo gratuito"), l'erogazione degli stessi deve invece avvenire in "esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'[articolo 51](#) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (comma 187)" (cfr. circ. [28/2016](#)).

Rapporto con la soglia "ordinaria" dei fringe benefit

Con riferimento al profilo della tassazione lato dipendente, la norma riconduce i buoni benzina nell'ambito di applicazione dell'[art. 51](#) co. 3 ultimo periodo del TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Al riguardo, la Relazione illustrativa all'[art. 2](#) del DL 21/2022 ha precisato che il *bonus* benzina di 200,00 euro rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall'[art. 51](#) co. 3 del TUIR.

La circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non osta, quindi, all'applicazione della disciplina in esame.

Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200,00 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Ad esempio:

- nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell'anno d'imposta 2022, di buoni benzina per 100,00 euro e di altri *benefit* (diversi dai buoni benzina) per un valore pari a 300,00 euro, quest'ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria;

- se il valore dei buoni benzina è pari a 250,00 euro e quello degli altri *benefit* è pari a 200,00 euro, l'intera somma di 450,00 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l'eccedenza di 50,00 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell'importo ancora capiente degli altri *benefit* di cui all'[art. 51](#) co. 3 del TUIR.

Reddito d'impresa

Viene chiarito che, non rientrando nelle ipotesi di cui all'[art. 100](#) co. 1 del TUIR, il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante in esame è integralmente deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'[art. 95](#) del TUIR, sempreché l'erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

art. 2 DL 21.3.2022 n. 21

Circolare Agenzia Entrate 14.7.2022 n. 27

Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2022 - "Solo l'eccedenza di 200 euro dei buoni benzina concorre ai fringe benefit" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 15.7.2022, p. 35 - "Buono carburante anche ad personam" - Prioschi M. - Sirocchi S.

Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2022 - "Buoni carburante estesi a tutti i dipendenti di "datori di lavoro privati"" - Alberti - Cotto

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Documenti di legittimazione (ticket, buoni)" - Alberti P.

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Obblighi dei contribuenti - Comunicazione delle operazioni transfrontaliere - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 26 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. 379)

La circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. [26](#) ha fornito chiarimenti in merito alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro") di cui all'[art. 1](#) co. 3-bis del DLgs. 127/2015, la cui disciplina è stata, tra l'altro, modificata a decorrere dall'1.7.2022.

In particolare, il documento di prassi ha esaminato:

- l'ambito di applicazione dell'adempimento;
- le regole di compilazione del *file* XML, i cui dati sono trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI);
- le modalità di conservazione dei dati in parola;

- l'assolvimento dell'imposta di bollo "virtuale".

Ambito di applicazione

La circolare in commento chiarisce che la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere:

- concerne tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi comprese quelle che intercorrono con "privati consumatori" (in tal caso, la comunicazione è dovuta solo ove il corrispettivo sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento);

- è dovuta anche per le operazioni che non sono rilevanti, ai fini IVA, nel territorio nazionale, fermo restando che, a seguito delle modifiche di cui all'[art. 12](#) del DL 73/2022, non sono oggetto di comunicazione gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da [7](#) a [7-octies](#) del DPR 633/72) il cui importo non sia superiore a 5.000,00 euro;

- riguarda anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, fermo il limite di importo pari a 25.000,00 euro annui previsto (sino al 31.12.2023) ai sensi dell'[art. 18](#) del DL 36/2022.

Come indicato sia nella circolare n. [26/2022](#) sia nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. [359](#), in riferimento agli enti non commerciali, la comunicazione è dovuta per le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell'ente.

Ad esempio, per le pubbliche amministrazioni, la comunicazione in esame non è richiesta per le operazioni effettuate nella sfera istituzionale.

Regole di compilazione del file XML

Tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con riferimento alla compilazione del *file* XML da trasmettere via SdI, si segnala che:

- il documento, da inviare ai fini dell'esterometro, deve risultare coincidente a quello della fatturazione elettronica via SdI, per i campi obbligatori; tuttavia, è fatta salva la possibilità di valorizzare - in via semplificativa - il campo relativo alla descrizione con la parola "beni" e/o "servizi" qualora nella fattura elettronica già emessa via SdI vi sia la descrizione dei beni ceduti e/o dei servizi prestati;

- il termine di trasmissione dei dati delle operazioni è legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, nel caso degli acquisti in assenza del documento, al momento di effettuazione delle operazioni;

- la trasmissione dei dati delle operazioni passive nell'ambito dell'esterometro consente di assolvere agli obblighi di autofatturazione di cui all'[art. 17](#) co. 2 del DPR 633/72;

- in caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive, in termini generali non è configurabile anche il tardivo assolvimento dell'IVA mediante integrazione del documento ricevuto o emissione di autofattura.

Conservazione

Con riferimento alla conservazione dei documenti trasmessi via SdI ai fini dell'esterometro, viene precisato che:

- nel caso di emissione di una fattura in formato XML, trasmessa via SdI, tale fattura deve essere conservata in modalità elettronica ai sensi dell'[art. 39](#) co. 3 del DPR 633/72;

- in riferimento agli acquisti di beni e/o servizi, laddove l'autofatturazione avvenga solo tramite SdI utilizzando i relativi codici, vi è obbligo di conservazione elettronica, la quale diventa meramente facoltativa in presenza di un documento (analogico o meno) emesso al di fuori del SdI;

- il *file* XML, creato per adempiere all'obbligo di presentazione dell'esterometro, deve essere conservato elettronicamente in quanto documento fiscalmente rilevante ai sensi del DM 17.6.2014;

- la conservazione del *file* XML trasmesso al SdI non può ritenersi sostitutiva della conservazione elettronica della fattura emessa in formato cartaceo (o, comunque, al di fuori del SdI);

- è possibile ritenere soddisfatto l'obbligo di conservazione sostitutiva qualora, per le operazioni passive, al *file* XML con codice TD17, TD18 o TD19, sia allegata la fattura del fornitore estero.

Imposta di bollo

Ai fini dell'imposta di bollo "virtuale", a norma dell'art. 6 del DM 17.6.2014, nei *file* trasmessi al SdI deve essere correttamente valorizzato con "SI" il campo 2.1.1.6.1 <BolloVirtuale>.

In tale circostanza, il dato sarà preso in considerazione ed esposto nell'elenco A del servizio *online* messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel portale Fatture e Corrispettivi per il calcolo e il pagamento con F24 dell'imposta di bollo.

Circolare Agenzia Entrate 13.7.2022 n. 26

Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 - "Invio dei dati dell'esterometro a tutto campo" - Greco - La Grutta

Il Sole - 24 Ore del 14.7.2022, p. 29 - "L'esterometro esteso alle fatture destinate ai consumatori" - Mastromatteo A. - Santacroce B.

Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2022 - "Esterometro acquisti entro il 15 del mese successivo" - Greco - La Grutta

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Comunicazione delle operazioni transfrontaliere" - Greco E.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Proroga dei c.d. vecchi impatriati - Mancato versamento dell'onere *una tantum* - Preclusione (risposte interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2022 nn. 371 e 372)

Le risposte a interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2022 nn. [371](#) e [372](#) hanno evidenziato la natura perentoria del termine per il versamento dell'onere *una tantum* ai fini del perfezionamento dell'opzione per estendere la durata del regime dei c.d. vecchi impatriati, prevista dall'[art. 5](#) co. 2-bis del DL 34/2019.

Estensione del beneficio per cinque anni

Si tratta della possibilità di estendere il beneficio per un ulteriore quinquennio in presenza di requisiti legati alla presenza di un figlio minorenni o alla proprietà di un'unità immobiliare residenziale, concessa, in base al provv. Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. [60353](#), ai soggetti:

- che siano stati iscritti all'AIRE o, alternativamente, siano cittadini di Stati membri dell'UE (ovvero i cittadini inglesi, in base a quanto chiarito dalla risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. [172/2022](#));
- che abbiano trasferito la residenza prima del 30.4.2019;
- che siano beneficiari, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati.

L'Agenzia evidenzia come in base al provv. Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. [60353](#) l'opzione di cui al richiamato [art. 5](#) co. 2-bis del DL 34/2019 è esercitata mediante versamento dell'onere del 10% o del 5% (a seconda delle condizioni) dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia "oggetto dell'agevolazione" e relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione; nel caso di lavoratori subordinati, è altresì prevista la presentazione al datore di lavoro di un'apposita richiesta scritta.

Entrambi gli adempimenti devono essere effettuati, a regime, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione; i soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31.12.2020 erano tenuti a effettuare il versamento entro il 30.8.2021.

Mancato versamento nel termine del 30.8.2021

I casi esaminati dalle risposte hanno ad oggetto persone fisiche che, rientrate in Italia prima del 2020, hanno fruito del regime speciale dei c.d. vecchi impatriati di cui all'[art. 16](#) del DLgs. 147/2015 fino al 31.12.2020, senza però effettuare il versamento in parola entro il termine transitorio del 30.8.2021.

L'Agenzia evidenzia come, stando alle richiamate disposizioni, l'opzione per la proroga del regime speciale è esercitata mediante versamento dell'imposta di ingresso nei termini previsti.

Ciò premesso, con le risposte nn. 371 e 372, l'Agenzia ritiene che tale mancato adempimento precluda l'applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

In altre parole, ad avviso dell'Agenzia, i soggetti che, avendo fruito del regime fino al 31.12.2020, non hanno provveduto ad effettuare il versamento dovuto entro il termine del 30.8.2021 non possono accedere all'estensione temporale del regime per l'ulteriore quinquennio.

La precisazione si presume estensibile al mancato rispetto del termine ordinario del 30 giugno.

Natura opzionale della facoltà di proroga

I documenti in esame confermano la natura opzionale della possibilità di estendere il regime, la quale, peraltro, emerge dallo stesso disposto dell'[art. 5](#) co. 2-bis del DL 34/2019, nonché dal provv. n. [60353/2021](#), riconoscendone l'accesso solo a fronte di un comportamento attivo da parte del contribuente.

L'Agenzia non si pronuncia invece sulla possibilità di accedere alla c.d. remissione *in bonis* al fine di sanare

l'inadempimento; tale possibilità sembrerebbe esclusa, posto che, stando all'interpretazione fornita, mancherebbe un requisito sostanziale (il versamento) per fruire del beneficio.

Al riguardo, va rilevato che già la circ. Agenzia delle Entrate n. [33/2020](#) (§ 6) ha negato la possibilità di accedere alla remissione *in bonis* nell'ipotesi in cui, pur in presenza dei requisiti, il contribuente non abbia fruito dell'agevolazione.

Mancanza di opzione per il regime "ordinario"

Diversamente dalla facoltà di proroga, cui la norma attribuisce natura opzionale espressa, l'accesso al regime "ordinario" rimarrebbe legato al mero possesso dei requisiti di legge, come anche confermato da un recente orientamento giurisprudenziale (cfr. C.T. Prov. Milano 22.12.2021 n. [4779/1/21](#)), pur se non avallato dall'Agenzia delle Entrate.

art. 5 co. 2 bis DL 30.4.2019 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 12.7.2022 n. 372Risposta

interpello Agenzia Entrate 12.7.2022 n. 371

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 - "Niente proroga per gli impatriati che non versano il ticket" - Corso

Il Sole - 24 Ore del 13.7.2022, p. 25 - "Niente ravvedimento per gli impatriati" - MagnaniGuide

Eutekne - Imposte Dirette - "Regime degli impatriati" - Alberti P. - Corso L.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo - Imprese del settore turistico - Spettanza del credito per le mensilità da gennaio a marzo 2022 - Novità del DL 4/2022 ("Sostegni-ter") - Autodichiarazione - Termine per il pagamento dei canoni (FAQ Agenzia Entrate 11.7.2022)

Con una FAQ dell'[11.7.2022](#), pubblicata nella sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate dedicata al "Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili", l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, al fine della spettanza del credito locazioni 2022, saranno considerati "validi [...] anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022", in applicazione dell'[art. 3](#) co. 2 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Credito locazioni 2022

Si ricorda che l'[art. 5](#) del DL 4/2022 ha riproposto il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020, limitatamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, esclusivamente per le imprese del settore turismo e per le imprese di gestione di piscine.

Per accedere al credito, è necessario aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Il *bonus* locazioni 2022, inoltre:

- è subordinato ad un'espressa autorizzazione della Commissione europea, giunta con la decisione [6.5.2022](#);

- si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato;

- richiede che gli aventi diritto presentino un'autodichiarazione attestante "il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework ([art. 5](#) co. 3 del DL 4/2022).

Autodichiarazione

Con il provv. 30.6.2022 n. [253466](#), l'Agenzia delle Entrate, in adempimento di quanto previsto dall'[art. 5](#) co. 3 del DL 4/2022 ha, quindi:

- definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell'autodichiarazione "che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d'imposta" in oggetto;

- approvato l'apposito modello di autodichiarazione e le relative istruzioni;

- precisato, per quanto qui interessa, che "il credito d'imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022".

Vincolo del pagamento dei canoni entro il 30.6.2022

La previsione di tale condizione per l'accesso al credito ha messo in difficoltà non pochi contribuenti. Infatti, essa non trova riscontro nella norma nazionale che ha disciplinato il *bonus*, ma deriva dalla necessità di rispettare le norme sul Quadro temporaneo. Infatti, come precisato nel punto 14 della Decisione della Commissione europea [6.5.2022](#), in ossequio alla nota 24 del Quadro temporaneo, "*l'onere fiscale in relazione al quale è concesso l'aiuto deve essere sorto entro il 30 giugno 2022*".

Tuttavia, la pubblicazione del provvedimento nella tarda serata del 30.6.2022 ha messo alcuni contribuenti nell'impossibilità di accedere al credito, non potendosi più adeguare alla condizione del pagamento del canone entro il 30.6.2022 stesso.

Ammissibilità dei pagamenti effettuati entro il 29.8.2022

Per far fronte a tali situazioni, l'Agenzia delle Entrate, l'11.7.2022, contemporaneamente alla messa a disposizione dei *software* di compilazione e controllo dell'Autodichiarazione per l'accesso al credito, ha pubblicato (nella sezione del proprio sito internet dedicata al "Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili") una [FAQ](#) nella quale ha precisato che "*si ritiene di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d'imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022*", in applicazione dell'[art. 3](#) co. 2 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Codice tributo per la compensazione

Con la ris. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. [37](#), è stato istituito il codice tributo "6978", denominato "*Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4*", per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in parola, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

La compensazione nel modello F24 è possibile, a norma del punto 3.1 del provv. [253466/2022](#), a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della seconda ricevuta ottenuta dopo la presentazione dell'autodichiarazione.

Solo per le autodichiarazioni riguardanti un credito d'imposta superiore a 150.000,00 euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche antimafia previste dal DLgs. 6.9.2011 n. [159](#); in tal caso, in assenza di motivi ostativi, l'Agenzia delle Entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta.

art. 5 DL 27.1.2022 n. 4

Risoluzione Agenzia Entrate 11.7.2022 n. 37FAQ

Agenzia Entrate 11.7.2022

Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2022 - "Credito locazioni 2022 per i canoni pagati fino al 29 agosto" - Mauro

Circolare per la Clientela n. 37 del 8.7.2022 - "Autodichiarazione per la spettanza del credito d'imposta locazioni 2022 per il settore turismo e gestione piscine - Modalità e termini di presentazione" -

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus locazione immobili Coronavirus" - Alberti P., Mauro A.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas - Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica per il primo e secondo trimestre del 2022 - Imprese energivore e diverse - Requisiti (circ. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. 25)

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 11.7.2022 n. [25](#), ha fornito ulteriori indicazioni, prevalentemente di natura non fiscale, in merito ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica da parte delle imprese energivore e non.

Con la ris. 12.7.2022 n. [38](#), l'Agenzia delle Entrate ha inoltre istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta da parte dei cessionari.

Imprese energivore iscritte con la "sessione suppletiva"

Rientrano nell'agevolazione le imprese energivore iscritte nell'elenco per l'anno 2022 con la "sessione suppletiva" e, conseguentemente, il credito d'imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022, nella misura prevista per le "energivore".

Requisiti oggettivi

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito numerosi chiarimenti in relazione ai requisiti oggettivi, tra i quali si segnalano i seguenti:

- il costo delle garanzie di origine (per la fornitura di energia da fonti rinnovabili) deve essere conteggiato sia in sede di verifica dei requisiti di accesso al diritto al credito, sia nel calcolo dell'effettivo credito d'imposta spettante;
- viene confermato che il costo medio del kWh sulla base del quale si calcola l'aumento del 30% si determina tenendo conto del rapporto tra totale della componente energia elettrica (prezzo, più perdite, più commercializzazione, più dispacciamento, anche ove tali componenti non siano distintamente indicate nel prezzo della componente energia) e il consumo effettivo del trimestre;
- nel caso di clienti "multisito", il confronto tra il costo medio della "componente energia elettrica" dei trimestri di riferimento deve essere effettuato complessivamente e non tra le singole utenze, considerando che la norma non associa il beneficio a queste ultime;
- non si tiene conto delle imposte e, in particolare dell'IVA, atteso che occorre considerare il costo della sola "componente energetica", indicata in fattura al netto delle imposte;
- nel calcolo del costo medio per kWh della componente energia, ai fini del calcolo dell'incremento del costo e della determinazione del credito d'imposta, occorre valorizzare il dispacciamento sulla base del costo effettivo dell'energia applicato dal fornitore. Secondo l'Agenzia, qualora la voce dispacciamento sia indicata a parte in fattura, deve essere considerata e, qualora sia inglobata nel prezzo della componente energia, deve essere computato direttamente solo tale prezzo, senza valorizzare il dispacciamento sulla base dei riferimenti di ARERA;
- l'agevolazione c.d. "Asos" non va inclusa tra i sussidi che rilevano ai fini del calcolo del costo medio.

Viene inoltre chiarito che la vendita di energia elettrica, senza passare dalla rete pubblica, da parte di un soggetto produttore di energia a favore di un'impresa "energivora" non preclude il riconoscimento del beneficio fiscale, al ricorrere dei requisiti oggettivi e soggettivi debitamente documentati, sulla base delle fatture emesse dall'impresa fornitrice di energia elettrica.

Documentazione certificativa

Per "documentazione certificativa" s'intende la documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d'imposta spettante.

Si tratta, nello specifico, delle fatture di acquisto ricevute in relazione alle spese per l'energia elettrica consumata ovvero, in caso di autoproduzione e autoconsumo di energia elettrica, delle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.

Per poter riscontrare i dati relativi all'energia elettrica consumata e alle relative spese sostenute, le fatture devono necessariamente riportare il dettaglio delle singole voci, con la conseguenza che potranno essere utilizzate, a tal fine, anche le cosiddette fatture di cortesia, in aggiunta alle fatture elettroniche alle quali ineriscono, atteso che le prime sono univocamente connesse alle seconde.

Istituzione dei codici tributo per i cessionari

Per l'utilizzo in compensazione mediante il modello F24 dei crediti d'imposta relativi all'energia elettrica, gas naturale e carburante acquistati dai cessionari, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "7720", per il credito d'imposta per le imprese energivore I trimestre 2022;
- "7721", per il credito d'imposta per le imprese energivore II trimestre 2022;
- "7722", per il credito d'imposta per le imprese gasivore I trimestre 2022;
- "7723", per il credito d'imposta per le imprese gasivore II trimestre 2022;
- "7724", per il credito d'imposta per le imprese non energivore II trimestre 2022;
- "7725", per il credito d'imposta per le imprese non gasivore II trimestre 2022;
- "7726", in relazione all'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca I trimestre 2022.

Circolare Agenzia Entrate 11.7.2022 n. 25

Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2022 - "Tax credit energivore anche con iscrizione nella sessione "suppletiva" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 12.7.2022, p. 34 - "Extraprofiti, esclusione limitata per le cessioni senza Iva" - Gaiani

Italia Oggi del 12.7.2022, p. 26 - "Bonus fiscale cedibile per intero" - Poggiani

Scheda n. 1357.01 in Agg. 6/2022 - "Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica" - Alberti - Funari

Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795

info@bgsm.it – www.bgsm.it

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Reddito di cittadinanza - Novità del DL 4/2019 convertito - Incentivo alle assunzioni (messaggio INPS 11.7.2022 n. 2766)

Con il messaggio 11.7.2022 n. [2766](#), l'INPS fornisce le istruzioni per la fruizione dell'incentivo per l'assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc), a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022 all'[art. 8](#) del DL 4/2019.

Fattispecie contrattuali incentivabili

Dopo l'intervento dell'[art. 1](#) co. 74 lett. g) n. 1) della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che ha ampliato le fattispecie contrattuali incentivabili, l'esonero in esame trova applicazione non solo in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato (anche mediante contratto di apprendistato), ma anche in caso di assunzioni di soggetti beneficiari di Rdc effettuate mediante contratti a tempo parziale e a tempo determinato. Di conseguenza, l'INPS ha aggiornato il modulo telematico per la domanda di incentivo "SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza - art. 8 del d.l. n. 4/2019".

Assunzione tramite agenzie per il lavoro

L'[art. 1](#) co. 74 lett. g) n. 1) della L. 234/2021 ha disposto il riconoscimento alle agenzie per il lavoro, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di intermediazione, del 20% dell'incentivo, che viene decurtato da quello previsto per il datore di lavoro. Pertanto, qualora l'assunzione sia avvenuta a seguito della specifica attività di intermediazione e di tale evenienza sia dato rilievo nell'istanza di riconoscimento del beneficio presentata dal datore di lavoro, l'ammontare dell'agevolazione riconoscibile al datore di lavoro sarà decurtato del 20% e riconosciuto all'agenzia per il lavoro.

Esposizione nel flusso UniEmens

Per esporre il beneficio spettante in caso di assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione da parte di un'agenzia per il lavoro, i datori di lavoro dovranno valorizzare, dal mese di agosto 2022, all'interno di "Denuncia Individuale", "Dati Retributivi", elemento "InfoAggcausaliContrib" i seguenti elementi:

- nell'elemento "CodiceCausale" dovrà essere inserito il valore "RDCM", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza [art. 8 del decreto legge 28 gennaio 2019 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione](#)";
- nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale" occorre indicare il valore "N";
- nell'elemento "AnnoMeseRif" dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio. La valorizzazione di tale elemento, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022;
- nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif" dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Messaggio INPS 11.7.2022 n. 2766

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 - "Incentivo Rdc per assunzioni tramite agenzia con nuovo modello" - Tombari

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza" - Tombari E.

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 7.7.2022 N. 268755

FISCALE

IMPOSTE INDIRECTE - IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONE ANNUALE - Dati derivanti dalle fatture elettroniche di acquisto e dalle bollette doganali di importazione - Anomalie con la detrazione IVA indicata in dichiarazione - Comunicazioni ai contribuenti e alla Guardia di Finanza

L'art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il contribuente possa:

- segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento vengono emanate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti possibili anomalie derivanti dal confronto tra:

- i dati delle fatture elettroniche di acquisto, trasmesse ai sensi dell'art. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127, e delle bollette doganali di importazione;
- l'importo dell'IVA portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA, dal quale emerge che, in relazione al periodo d'imposta di riferimento (a partire dal 2019), l'importo dell'IVA detratta è superiore all'importo ricostruito sulla base delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione.

Contenuto delle comunicazioni

Le comunicazioni relative al confronto tra i dati delle fatture elettroniche di acquisto e delle bollette doganali di importazione rispetto all'IVA detratta nella dichiarazione annuale contengono:

- il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo della comunicazione e l'anno d'imposta;
- il codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate;
- l'invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell'Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

Informazioni di dettaglio disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate

All'interno del portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati IVA", sono infatti consultabili, da parte del contribuente, i seguenti dati:

- numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per l'anno di riferimento;
- dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti: tipo fattura; tipo documento; numero fattura/documento; data di emissione; identificativo cliente/fornitore; imponibile/importo; aliquota IVA e imposta; natura operazione; esigibilità IVA;
- dati relativi al flusso di trasmissione: identificativo Sdl/file; data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file; data di consegna della fattura.

Modalità di effettuazione delle comunicazioni

Le suddette comunicazioni sono trasmesse al contribuente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivato dallo stesso.

Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Segnalazione di chiarimenti e precisazioni

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.

Regolarizzazione delle violazioni commesse

I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Si ricorda che il ravvedimento operoso può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:

- un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54-bis del DPR 633/72;
- un atto di accertamento.

Scadenze della settimana

16 luglio 2022, Sabato *

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Versamento della prima rata dei contributi dovuti per l'anno 2022

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta di bollo speciale

Intermediari finanziari - Versamento dell'imposta dello 0,4% sulle attività finanziarie ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a giugno

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel trimestre precedente sui dividendi

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

18 luglio 2022, Lunedì

Imposte dirette

Enti non commerciali, religiosi e ONLUS - Inizio presentazione al Ministero del Lavoro, dalle ore 10, della domanda di contributo per servizi in favore di anziani non autosufficienti o disabili, prestati dal 31.1.2020 al 31.12.2021

IMU

Soggetti passivi - Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2022 la cui scadenza del termine era il 16.6.2022, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di maggio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di marzo, con la sanzione ridotta

dell'1,67% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di maggio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di marzo, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

20 luglio 2022, Mercoledì

Contributi INPS

Imprese delle filiere agrituristiche e vitivinicole - Versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro o lavoratori autonomi, dovuti per il mese di febbraio 2021, eccedenti l'importo dell'esonero autorizzato dall'INPS

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il trimestre precedente, se l'importo annuo del contributo non supera 31.000,00 euro per singolo materiale

IRES

Associazioni senza scopo di lucro a carattere storico, artistico e culturale, legate alle comunità locali - Inizio presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della domanda per beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'anno in corso

IRPEF e IRES

Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, diretta o tramite intermediario, dei dati delle verifiche periodiche effettuate nel trimestre aprile-giugno

22 luglio 2022, Venerdì

Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento del canone dovuto per il periodo contabile maggio-giugno

Pedaggi autostradali

Autotrasportatori - Termine finale, entro le ore 14.00, per la presentazione della domanda telematica per il rimborso parziale dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2021

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento a saldo per il periodo contabile maggio-giugno

Altre scadenze

23 luglio 2022, Sabato *

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2022 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dal 21.6 al 15.7.2022

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia modello 730/2022, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dal 21.6 al 15.7.2022

25 luglio 2022, Lunedì

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

28 luglio 2022, Giovedì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile luglio-agosto, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile marzo-aprile

29 luglio 2022, Venerdì

Imposte dirette

Società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio il 29 giugno - Deposito della copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle imprese

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*